

# **REGIONE LAZIO**

**DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA  
E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE**

**DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE DELLA  
MISURA RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI  
VIGNETI**

**CAMPAGNA 2023-2024**

**AVVISO PUBBLICO**

## INDICE

-	PREMESSA.....	4
-	1. DEFINIZIONI .....	4
-	2. SOGGETTI BENEFICIARI.....	5
-	3. ATTIVITA' AMMESSE .....	6
-	4. MODALITA' DI INTERVENTO E SUPERFICIE MINIMA .....	9
-	5. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO .....	10
-	6. VIGNETI STORICI ED EROICI .....	12
-	7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	13
	7.1 TIPOLOGIE DI DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE .....	14
	7.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO .....	16
	7.3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN .....	16
	7.4 MODALITA' DI COMPILAZIONE E RILASCIO DELLE DOMANDE .....	17
	7.5 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO, DOCUMENTAZIONE RICHIESTA RILASCIO DELLA DOMANDA .....	18
	7.6 OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA .....	20
	7.7 TRASMISSIONE DELLE DOMANDE AGLI UFFICI REGIONALI COMPETENTI PER TERRITORIO .....	20
-	8. ELEGGIBILITA' AL SOSTEGNO DELLE SPESE .....	21
-	9. CRITERI DI PRIORITA' PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI DI PREFERENZA .....	23
-	10. DOTAZIONE FINANZIARIA .....	24
-	11. ATTIVITA' ISTRUTTORIA SVOLTA DAGLI UFFICI REGIONALI COMPETENTI PER TERRITORIO.....	24
	11.1 CONTROLLI DI RICEVIBILITA' .....	25
	11.2 CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' .....	25
	11.2.1 CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI .....	25
	11.2.2 CONTROLLI IN LOCO (EX-ANTE) .....	26
	11.3 ELENCO REGIONALE DI AMMISSIBILITA' E GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO - ESITI DI AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA' .....	27
-	12. DOMANDE DI VARIANTE .....	28
	12.1 DOMANDEI DI VARIANTE DEL BENEFICIARIO .....	28
-	13. MODIFICHE MINORI .....	29
-	14. COMUNICAZIONE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.	29

-	15. SUBENTRO PER DECESSO DELL'INTESTATARIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO .....	30
-	16. DOMANDE DI SOSTEGNO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA .....	30
	16.1 ATTESTAZIONE DI INIZIO LAVORI .....	30
	16.2 GARANZIE FIDEIUSSORIE ED ENTI GARANTI .....	30
-	17. RINUNCIA ALL'AIUTO .....	31
-	18. REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE .....	32
-	19. DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO/RICHIESTA DI COLLAUDO .....	32
	19.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	32
	19.2 VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE .....	33
	19.3 MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI E APPLICAZIONE DELLA TOLLERANZA DI MISURAZIONE .....	33
	19.4 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE .....	34
	19.5 VERIFICA DELLE SPESE SOSTENUTE .....	34
-	20. IMPEGNI E MANTENIMENTO DEGLI INTERVENTI .....	35
-	21. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI .....	36
-	22. DEFINIZIONE IMPORTO RECUPERI E PENALITA' .....	36
	22.1 RECUPERI E PENALITA' (ALLEGATO 4 – DM 0646643 del 16.12.2022) .....	38
-	23. SVINCOLO DELLE POLIZZE .....	39
-	24. CONDIZIONALITA' .....	39
-	25. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA .....	39
-	26. ACCESSO AGLI ATTI .....	41
-	27. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO .....	42
-	28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	42
-	29. MODALITA' DI PAGAMENTO .....	42
-	30. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE .....	43
-	31. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS .....	43
-	32. IMPIGNORABILITA' DELLE SOMME EROGATE .....	43
-	33. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI .....	43
-	34. COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI .....	44
-	35. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG.UE 2016/679 (GDPR)... ..	44

## PREMESSA

Il presente Avviso pubblico costituisce attivazione alle Disposizioni Regionali Attuative (di seguito anche DRA) per la campagna 2023/2024 e delle modalità operative per l'accesso all'intervento settoriale connessa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione. L'applicazione di tale regime è definita dal Decreto Ministeriale di attuazione n. 0646643 del 16 dicembre 2022 e dalle disposizioni dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito Agea) formulate con la Circolare di coordinamento n. 5577 del 25 gennaio 2023 e le Istruzioni operative dell'Organismo pagatore (di seguito anche OP) Agea n 11 prot. n. 0009379 del 08 febbraio 2023 disponibili sul portale pubblico istituzionale dell'Agenzia al sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

Per quanto non specificatamente stabilito alle disposizioni del presente Avviso si fa riferimento e rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, ai decreti del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito anche MASAF), circolari di Agea coordinamento e Istruzioni operative dell'Organismo pagatore Agea per la misura di aiuto.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche alle disposizioni del presente Avviso sulla base delle eventuali successive modifiche della normativa di riferimento ovvero di eventuali osservazioni formulate dal MASAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa nazionale o comunitaria.

### 1. DEFINIZIONI

- Beneficiario: persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto (beneficiario);
- OP AGEA: l'Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 -00185 ROMA;
- Area Decentrata Agricoltura (ADA): ufficio dell'amministrazione regionale competente per territorio;
- Particella catastale: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- Appezzamento: insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore;
- Unità Vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto e forma di allevamento;
- CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende 13 Documento pubblico operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013,

gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C

- SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- GIS: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
- Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del decreto del DM 93849 del 28 febbraio 2022;
- Disposizione regionale di attuazione – DRA: atto regionale che disciplina l'applicazione dell'intervento settoriale di ristrutturazione e riconversione vigneti.
- Giorni: in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva o di domenica, la si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
- Operazione: azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno (cfr articolo 1 comma 3 del regolamento delegato).
- Attività: elenco interventi previsti nelle DRA regionali come ammissibili tra le seguenti: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – cfr regolamento 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv);
- Azioni: singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 646643 del 16/12/2022 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc);
- Vigneto eroico: vigneto definito all'articolo 2 comma 1 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899
- Vigneto storico: vigneto definito all'articolo 2 comma 1 2 e articolo 3 comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899
- Varianti: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione
- Modifiche minori: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una comunicazione all'Ente Istruttore (Regione\P.A. territorialmente competente).
- Reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari; della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;

## 2. SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi dell'Articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 0646643 del 16 dicembre 2022, beneficiari del sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti sono:

- Le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino.

- Le persone fisiche e giuridiche che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento.
- Le persone fisiche e giuridiche che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari.

Rientrano tra i beneficiari di cui al comma precedente i seguenti soggetti:

- gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del Regolamento;
- le cooperative agricole;
- le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.

I richiedenti l'aiuto non devono risultare esclusi dalla misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi dell'Articolo 11 del Decreto ministeriale MASAF n. 0646643/2022 e dell'articolo 69 comma 3 della Legge 238/2016.

È, inoltre, escluso dall'intervento settoriale l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.

Il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di sostegno, deve allegare alla domanda il consenso all'intervento settoriale sottoscritto dal proprietario.

Al fine degli impegni di mantenimento degli interventi realizzati di cui ai successivi paragrafi del presente Avviso, il conduttore non proprietario della superficie vitata dovrà dimostrare la disponibilità del fondo ove viene realizzato l'intervento per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni successivi alla data del 15 ottobre dell'anno di conclusione degli interventi previsti, come indicato nel cronoprogramma delle opere proposte. In ogni caso deve essere acquisito il consenso del proprietario o dei comproprietari alla realizzazione dell'intervento.

I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo dell'interessato. Le eventuali autorizzazioni all'impianto da utilizzare devono essere definite prima della proposta di liquidazione del sostegno.

### 3. ATTIVITÀ AMMESSE

Possono usufruire dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, le seguenti attività finalizzate alla realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità.

A) la **riconversione varietale** che consiste:

- nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti:

- di età inferiore o uguale a 15 (quindici) anni;
- purché l'intervento riguardi almeno il 70% dei ceppi;
- le cui varietà esistenti non risultino idonee ad ottenere un tipo di prodotto richiesto dal mercato.

B) la **ristrutturazione**, che consiste:

- nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- nel reimpianto del vigneto, attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

C) il **miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti**

- attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

Qualora si effettuino le attività di cui alla riconversione varietale (A) e alla ristrutturazione (B) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

- mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
- estirpando un vigneto con acquisizione della relativa autorizzazione.

E' comunque necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con gli interventi indicati devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Le attività indicate danno luogo alle azioni ammissibili al regime di sostegno per la Ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, che sono riportate nella tabella Attività/azioni della misura di aiuto alla ristrutturazione e riconversione vigneti attiva su SIAN per la Regione Lazio, e che si riporta in sintesi.

**Tabella Attività/Azioni**

Attività	Cod.	descrizione sintetica
<b>A</b> <b>RICONVERSIONE VARIETALE</b>	<b>A.1</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO</b> Estirpazione di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e reimpianto sullo stesso o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una <b>diversa</b> varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
	<b>A.2</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE</b> Reimpianto del vigneto con utilizzo di autorizzazione, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una <b>diversa</b> varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale
	<b>A.3</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO</b> Reimpianto anticipato, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una <b>diversa</b> varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale

	<b>A.4</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE - SOVRAINNESTO</b> Sovrainnesto di vigneto di età massima di 15 (quindici) anni, su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale.
<b>B</b> <b>RISTRUTTURAZIONE</b>	<b>B.1</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE - ESTIRPAZIONE CON REIMPIANTO</b> Estirpazione di vigneto e reimpianto <b>su altro appezzamento</b> in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche. Estirpazione di un vigneto e reimpianto nelle stesse particelle <b>ma con modifiche</b> alla forma d'allevamento o al sesto di impianto.
	<b>B.2</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE</b> Reimpianto del vigneto, con utilizzo di autorizzazione, <b>su altro appezzamento</b> in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche. Reimpianto del vigneto, con utilizzo di autorizzazione, nelle stesse particelle <b>ma con modifiche</b> alla forma d'allevamento o al sesto di impianto.
	<b>B.3</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO</b> Reimpianto anticipato del vigneto su altro appezzamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche.
<b>C</b> <b>MIGLIORAMENTO TECNICHE DI GESTIONE DELL' IMPIANTO</b>	<b>C.7</b>	<b>ALLESTIMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO IDRICO DI SOCCORSO A SERVIZIO DEL VIGNETO.</b> Allestimento e miglioramento dell'impianto d'irrigazione del vigneto
	<b>C.6</b>	<b>MESSA IN OPERA E MODIFICAZIONI DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO</b> Sostituzione di pali di testata e di tessitura, e filo di ferro, ecc.).

Il dettaglio delle singole azioni ammesse al sostegno per la campagna 2023/2024 per le attività di Riconversione varietale (A), Ristrutturazione (B) e di Miglioramento delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo (C), sono riportate nella scheda tecnica di personalizzazione regionale della Misura di sostegno attivata su applicativo SIAN per la Regione Lazio e disponibile in fase di compilazione della domanda di aiuto.

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia dell'aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto aiuto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.

Inoltre, al regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non sono ammissibili i costi delle azioni seguenti:

- normale gestione del vigneto;



- protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;
- costruzione di frangivento e muri di protezione;
- strade carrozzabili ed elevatori;
- acquisto di veicoli agricoli.

Parimenti, ai sensi delle Disposizioni Regionali Attuative (DRA) per la Regione Lazio il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione con reimpianto di vigneti per vini comuni;
- agli interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti allevati a tendone e pergola (tutti gli allevamenti orizzontali);
- agli interventi finalizzati al sovrainnesto di vigneti di età superiore a 15 (quindici) anni.

#### 4. MODALITÀ DI INTERVENTO E SUPERFICIE MINIMA

Sono ammessi al sostegno comunitario esclusivamente gli interventi da realizzare su vigneti, iscritti o da iscrivere nei disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) ovvero ad Indicazione Geografica (IG).

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle azioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002 e disponibile sull'applicativo SIAN, per la personalizzazione della Regione Lazio, in fase di presentazione delle domande. In particolare, gli interventi di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite idonee alla produzione di uve da vino incluse tra quelle iscritte nel Registro regionale, istituito con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 676 del 30 luglio 2004 e s.m.i., come approvato con determinazione n. G17570 del 4 dicembre 2014, nonché quelle classificate idonee con successivi provvedimenti della Direzione regionale competente in tema di Agricoltura.

Ai sensi delle Disposizioni Regionali Attuative (DRA) la superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, è stabilita:

- in **0,50 ettari** per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in forma singola, ovvero in 0,30 ettari qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiori od eguali ad 1 (uno) ettaro;
- in **0,30 ettari** per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che partecipano a un progetto collettivo;
- in **0,10 ettari** per domande singole relative a viticoltura delle piccole isole, in unico appezzamento.

Il numero minimo di ceppi per ettaro è determinato come segue:

- forma di allevamento: SPALLIERA SEMPLICE ceppi/ha 3.300
- forma di allevamento: CORTINA SEMPLICE ceppi/ha 3.300
- forma di allevamento: CORTINA DOPPIA/GDC ceppi/ha 2.500
- forma di allevamento: ALBERELLO ceppi/ha 6.900.

Le forme di allevamento/potatura sono comunque riportate nell'applicativo SIAN disponibile in fase di compilazione della domanda di aiuto.

Le azioni, i sestri d'impianto e le forme di allevamento per la realizzazione dell'attività di intervento vanno opportunamente commisurate alle diverse situazioni ambientali e devono prevedere l'utilizzo di materiale

di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite standard prodotto nel rispetto della normativa che ne disciplina la produzione e la commercializzazione, e garantire, ove le condizioni orografiche lo consentano, la meccanizzazione del vigneto.

I soggetti che beneficiano dell'aiuto s'impegnano ad eseguire le eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

Le azioni relative al reimpianto anticipato, dove il produttore si impegna ad estirpare una equivalente superficie vitata in coltura pura entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto, sono ammissibili al contributo solo qualora il richiedente dimostri di non possedere ex diritti/autorizzazioni di impianto ovvero di possederne in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.

Entro la terza campagna vendemmiale o, in caso di sovrainnesto entro la seconda campagna dalla realizzazione degli interventi, il beneficiario/conduttore è tenuto a richiedere l'iscrizione allo Schedario Viticolo per l'idoneità dei vigneti destinati a produrre vini D.O./I.G. (Denominazioni di Origine/Indicazioni Geografiche), per le relative denominazioni.

## 5. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;**
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.**

Il sostegno comunitario non è cumulabile, per gli stessi interventi e a valere sulle stesse superfici, con altri aiuti comunitari.

### **a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura**

Ai sensi delle previsioni delle Disposizioni Regionale Attuative della misura di aiuto della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la Regione Lazio l'importo della perdita di reddito annuale per ettaro (Ha) conseguenti all'esecuzione della misura, calcolata ai sensi del Decreto direttoriale MIPAAF dell'8 marzo 2010, n. 2862, è indicato in 2.057 €/annui e, considerata la compensazione per perdita di reddito riconosciuta, per le attività che prevedono l'estirpazione del vigneto (Codici A1 e B1), per due campagne compresa quella di impianto, l'importo riconoscibile è quello massimo previsto dall'art.8, comma 2 del DM n. 646643/2022, stabilito in complessivi **3.000,00 €/Ha**. Nel caso di sovrainnesto (Codice A4) l'entità della compensazione del mancato reddito è ridotto del 50%, a 1.500 €/Ha.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

### **b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione**

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato nel limite del **50% dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del "Prezzario delle opere agricole e forestali"** approvato quale Allegato 3 alla Determinazione dirigenziale n. G16794 del 30 novembre 2022, pubblicata sul BURL N. 103 del 15 dicembre 2022 e disponibile al link: <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-procedure-attuative/>, fino al raggiungimento di un **importo massimo di contributo ammissibile di 16.000 €/Ha**.

Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del Decreto MASAF n. 0646643/2022, il contributo concedibile è complessivamente elevato a **22.000 €/Ha**, per le operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti che insistono nelle zone a viticoltura delle piccole isole: Isole Ponziane (dette anche Pontine).

Sempre per il solo caso di interventi nelle zone a viticoltura delle piccole isole (Isole Ponziane o Pontine) e fermo restando il limite massimo di contribuzione indicato per le singole Attività, nel caso di maggiorazioni dei costi sostenuti rispetto alle corrispondenti voci di riferimento del Prezzario regionale, in sede di domanda di pagamento finale, alla documentazione tecnica dovrà essere allegata apposita relazione giustificativa controfirmata dal beneficiario e da un tecnico abilitato.

Per beneficiare della maggiorazione deve essere indicato, in sede di presentazione della domanda e con riferimento ai diversi interventi proposti, il relativo codice di individuazione disponibile in piattaforma di Domanda su applicativo SIAN (A.1.D – A.2.D – B.1.D. – B.2.D) come di seguito specificati in tabella.

#### IMPORTI DI CONTRIBUTO DI AIUTO MASSIMO PER ETTARO, ELENCATI PER LE SINGOLE ATTIVITÀ/AZIONI:

Sono di seguito riportati gli importi di contributo di aiuto massimo per ettaro, elencati per le singole attività/azioni:

Codice Attività	Importo massimo eleggibile a sostegno di costo totale per ettaro dell'attività/azione (dati riportati nella scheda attività/azioni sul SIAN)		Importo massimo del contributo (50%) ai costi di ristrutturazione e riconversione [(a+b)/2] (€/Ha)	compensazione totale per perdita di reddito (€/Ha)	Importo massimo complessivo del contributo [(a+b)/2+ c] (€/Ha)
	estirpazione vigneto (€/Ha)	realizzazione lavori (€/Ha)			
	a	b			
<b>A.1</b>	2.440,00	29.560,00	16.000,00	3.000,00	19.000,00
<b>A.1.D</b>	3.355,00	40.645,00	22.000,00	3.000,00	25.000,00
<b>A.2</b>		29.560,00	14.780,00		14.780,00
<b>A.2.D</b>		40.645,00	20.322,50		20.322,50
<b>A.3</b>		29.560,00	14.780,00		14.780,00
<b>A.4</b>		6.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
<b>B.1</b>	2.440,00	29,560,00	16.000,00	3.000,00	19.000,00
<b>B.1.D</b>	3.355,00	40.645,00	22.000,00	3.000,00	25.000,00
<b>B.2</b>		29.560,00	14.780,00		14.780,00
<b>B.2.D</b>		40.645,00	20,322,50		20.322,50
<b>B.3</b>		29.560,00	14.780,00		14.780,00
<b>C.7</b>		5.860,00	2.930,00		2.930,00
<b>C.6</b>		11.960,00	5.980,00		5.980,00

Nel caso di diverse Attività/azioni che, in forza di diverse domande di sostegno vengono effettuati sulla stessa superficie, l'importo del contributo di sostegno complessivamente concesso è comunque ricondotto al limite massimo di 16.000 €/Ha, ovvero di 22.000 €/Ha per le operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti che insistono nelle zone a viticoltura delle piccole isole, come fissato dall'articolo 8, comma 3, del Decreto MASAF n. 646643 del 16.12.2022.

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 42, comma 1, del regolamento delegato (UE) 2022/126, e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento, valida e completa, secondo quanto stabilito all'articolo 25 del regolamento di esecuzione.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione (rilascio informatico) della domanda di aiuto e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda non risulti finanziabile le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo pari all'80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

Sono ammissibili al sostegno, quali lavori in economia, i contributi in natura, prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti. Ai fini del calcolo dell'importo del sostegno corrispondente ai contributi in natura, il valore del lavoro prestato è stabilito tenendo conto del tempo dedicato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro non superiore ai prezzi indicati nelle corrispondenti voci di Prezzario regionale.

In ogni caso il totale del sostegno erogato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa messe insieme. Pertanto le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile.

Per tali voci di spesa potrà riferirsi all'utilizzo di materiali e prestazioni interne aziendali quali:

- paleria, dove l'azienda autocertifica l'approvvigionamento, da una superficie iscritta nel fascicolo aziendale, ed il relativo costo;
- disponibilità di macchine ed attrezzature idonee per l'esecuzione delle operazioni colturali;
- prestazione d'opera per i lavori eseguiti in proprio (espianto vigneto, preparazione terreno, concimazione, piantumazione, posa in opera della struttura di sostegno);

Per la concimazione di fondo ed eventuali concimazioni autorizzate, l'ADA competente per territorio potrà richiedere al beneficiario una relazione tecnica concernente la tipologia di concimazione eseguita.

## 6. VIGNETI STORICI ED EROICI

Ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646643 e delle indicazioni della Circolare Agea Coordinamento n. 5577 del 25 gennaio 2023, per il finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti aventi ad oggetto superfici ricadenti in aree individuate con provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899 come vigneti eroici e storici di cui alle lettere n) e o) dell'articolo 1 del D.M. n. 646643 del 16.12.2022, è riservata una quota pari al 20% del plafond assegnato per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora tali fondi non siano impegnati, vengono destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti

I beneficiari dell'aiuto i cui vigneti sono definiti come storici e/o eroici, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico e/o storico.

Le tipologie di intervento previste sono volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti storici o eroici e rispondono prioritariamente ad uno o più dei parametri indicati all'articolo 4 comma 1 lettere da a) a c) comprese del Decreto interministeriale 6899/2020.

Sono quindi ammissibili:

- a) per i vigneti eroici: le diverse azioni previste dal presente Avviso, comprese il reimpianto del vigneto eroico su superfici diverse, fatto salvo che si mantengano le condizioni per il riconoscimento del vigneto come eroico.
- b) Per i vigneti storici: la riconversione varietale deve prevedere il ricorso a vitigni autoctoni o tradizionali della zona oppure autorizzati dai disciplinari di produzione della zona; la modifica della forma di allevamento è possibile a condizione che rientri tra quelle tradizionalmente previste nella zona e approvate dalla Regione Lazio, mentre il reimpianto del vigneto storico su superfici diverse da quella in cui è stato estirpato è possibile solo per i vigneti storici riconosciuti ai sensi del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 art. 3 comma 2, mentre negli altri casi è possibile solo il reimpianto sulla medesima superficie in cui è stato estirpato il vigneto storico.

I beneficiari dell'aiuto, a conclusione delle operazioni proposte a contributo devono conservare il riconoscimento di vigneto eroico o storico.

## 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Culturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 3, del DM prot. n. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno, quindi, recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

La domanda, pertanto, è disposta in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda o meno.

Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto, è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario Viticolo Nazionale.

## 7.1 TIPOLOGIE DI DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Ai sensi delle Istruzioni Operative di Op Agea n 11 prot. n. 0009379 del 08 febbraio 2023, le tipologie di domande previste per la campagna 2023/2024 sono:

- DOMANDA DI SOSTEGNO;
- DOMANDA DI SOSTEGNO CON RICHIESTA PAGAMENTO D'ANTICIPO;
- DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO;
- DOMANDA DI VARIANTE.

In relazione a quanto previsto dalle Disposizioni Regionali Attuative (DRA) il richiedente dichiara, all'atto della presentazione della domanda di sostegno, la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

- **pagamento a collaudo dei lavori**

oppure

- **pagamento anticipato** – **previa presentazione di una cauzione** - prima della conclusione dei lavori.

Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- *'Domanda iniziale'*;
- *'Domanda di modifica solo per le domande di sostegno'*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda di sostegno precedentemente presentata. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

**Il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari deve costituire oggetto di apposita distinta domanda secondo le modalità e termini stabiliti al presente paragrafo.**

**Analogamente, devono costituire oggetto di apposita distinta domanda gli interventi relativi ai vigneti eroici/storici .**

Le domande di sostegno possono essere presentate in forma singola o in forma collettiva.

La presentazione delle domande in forma collettiva è effettuata da parte di persone giuridiche, in qualità di *"soggetto promotore"*, di cui al paragrafo 3 del presente avviso, che è responsabile del contenuto della richiesta presentata.

La domanda in forma collettiva, effettuata dal *"soggetto promotore"*, deve essere corredata, tra l'altro, delle singole domande redatte in forma singola di ciascun partecipante.

- la domanda collettiva deve interessare almeno **5** (cinque) soggetti partecipanti, per una superficie totale di intervento non inferiore ad ettari **3** (tre);
- per ogni soggetto partecipante la superficie minima di intervento è stabilita in ettari **0,30** calcolata sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno.

Le domande che fanno parte di progetti collettivi devono essere opportunamente identificate e raggruppate; ad esse si applicano i parametri previsti dalle DRA per la Regione Lazio (superficie minima, priorità, etc). In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo deve presentare una domanda di sostegno autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

Il beneficiario finale è il singolo partecipante alla domanda in forma collettiva. L'ambito territoriale della domanda in forma collettiva è limitato al territorio di ogni singola provincia e deve riferirsi a zone omogenee di produzione, quali le zone o le sotto-zone di produzione dei vini a Denominazione di Origine ovvero ad Indicazione Geografica.

La mancata approvazione di una o più domande dei partecipanti alla domanda in forma collettiva non pregiudica l'esito della domanda collettiva medesima, purché l'insieme degli interventi di ristrutturazione approvati interessi, comunque, una superficie non inferiore a ettari 3 (tre).

Il ruolo del "soggetto promotore" della domanda in forma collettiva termina all'atto della comunicazione dell'esito istruttorio, trasmessa a tutti i singoli partecipanti alla domanda in forma collettiva. Conseguentemente con tale comunicazione ha fine ogni rapporto dell'Amministrazione competente con il "soggetto promotore" della domanda in forma collettiva.

## DOMANDA DI VARIANTE

È, inoltre, prevista la possibilità di presentare una Domanda di Variante (come da successivo paragrafo 12) in caso di richiesta:

1. di variazione delle opere da eseguire (modifica delle attività riferite al nuovo impianto);
2. di variazione della modalità di erogazione del contributo (a saldo o con anticipo);
3. di variazione del beneficiario in caso di subentro;
4. di variazione del cronoprogramma.

In caso di pagamento anticipato (per un massimale pari all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione), il richiedente provvede, successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento, alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP Agea pari al 110% dell'anticipo liquidabile.

L'OP Agea ha messo a disposizione dei soggetti interessati una procedura sul portale SIAN per la stampa e la gestione delle garanzie fidejussorie. **L'OP Agea non accetta tipologie di garanzie non generate dal sistema SIAN.**

L'articolo 3, comma 4 del Decreto Ministeriale di attuazione dell'intervento settoriale precisa che il viticoltore, non proprietario delle superfici interessate dalla domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti, debba allegare alla domanda stessa il consenso sottoscritto dal proprietario o dal/i comproprietario/i.

In allegato alle Istruzioni Operative di Op Agea n 11 prot. n. 0009379 del 08 febbraio 2023 ([www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)) è riportato il **modello di consenso** che deve essere compilato in tutte le sue parti, corredato della copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità e allegato alla domanda telematica. Qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni prepedutici all'erogazione.

## 7.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO.

Nel caso di scelta di **pagamento a collaudo delle opere**, l'accesso all'intervento settoriale prevede la seguente tempistica:

- presentazione di una domanda di sostegno entro il 31 marzo 2023;

con

- presentazione di domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere ed il relativo pagamento, entro il 20 giugno 2024.

Nel caso di scelta di **pagamento anticipato** l'accesso all'intervento settoriale prevede la seguente tempistica:

- presentazione di una domanda di sostegno/richiesta pagamento d'anticipo (in seguito per brevità chiamata domanda di sostegno) per la liquidazione dell'80% del contributo finanziato per l'intera operazione entro il 31 marzo 2023;

con

- presentazione di una domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante entro il 20 giugno 2024 (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento d'anticipo);

oppure con

- 1.2 presentazione di una domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante entro il 20 giugno 2025: (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento d'anticipo);

oppure con

- 1.3. presentazione di una domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante entro il 20 giugno 2026: (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento d'anticipo);

Dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni, termine di piantumazione delle barbatelle, per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

La domanda di modifica alla domanda di sostegno deve essere rilasciata, tramite gli applicativi sul portale SIAN, entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata.

Le domande iniziali e di modifica presentate e rilasciate oltre il termine indicato non sono ricevibili.

### 7.3 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

La compilazione e la presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP Agea sul portale SIAN. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono ad Agea, o alla Regione Lazio, con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP Agea e relativa data di presentazione. Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP Agea (N.B.: la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda all'OP Agea).



#### 7.4 MODALITÀ DI COMPILAZIONE E RILASCIO DELLE DOMANDE

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP Agea sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP Agea, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un tecnico/libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione Lazio; l'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi. I modelli di delega per la presentazione della domanda per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, sono disponibili al seguente link: <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-modalita-di-presentazione-delle-domande/>.

Il modulo deve essere sottoscritto e presentato al massimo non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: [agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it)

La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

Le domande, redatte secondo i modelli allegati alle Istruzioni Operative dell'Organismo pagatore Agea n 11 prot. n. 0009379 del 08 febbraio 2023, disponibili sul portale istituzionale dell'Agenzia al sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it), devono essere sottoscritte dal richiedente, complete di tutti gli allegati previsti dalle Disposizioni Regionali Attuative di cui al presente Avviso pubblico.

Con la sottoscrizione della Domanda il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in Domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in Domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari; l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta di sostegno e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Con la sottoscrizione della Domanda di sostegno, il richiedente assume gli impegni e fa proprie le dichiarazioni come indicati nello schema di Domanda, nonché sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni e le affermazioni di consapevolezza riportati negli allegati alle Istruzioni Operative dell'OP Agea n 11 prot. n. 0009379 del 08 febbraio 2023 (disponibili sul portale istituzionale dell'Agenzia al sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)), ai sensi del DPR 445/2000.

## 7.5 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO, DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E RILASCIO DELLA DOMANDA

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni Agea, va indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse, le attività da realizzare e la superficie interessata da ciascuna operazione. Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere assolutamente esplicitato nella domanda pena l'inammissibilità della stessa;
- l'indicazione che consenta l'eventuale discriminazione separata delle domande afferenti vigneti eroici e/o storici, di cui alle lettere n) e o) dell'articolo 1 del D.M. n. 0646643 del 16/12/2022, così come individuati con provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899, per l'effettuazione di interventi di riconversione o ristrutturazione, in quanto a questa particolare categoria è fatta iniziale riserva del 20% del plafond regionale.
- Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alle Disposizioni Regionali Attuative di cui al presente Avviso pubblico, riportandone il numero identificativo di Determinazione e la data dell'atto.

La Domanda di sostegno deve inoltre contenere le seguenti informazioni ed allegati:

- dichiarazione di vendemmia e produzione della campagna precedente a quella di presentazione della Domanda;
- i punteggi e le priorità richieste ai fini della graduatoria;
- il modello “*Schema preventivo/consuntivo delle spese ed opere da realizzare/realizzate-Tabella 9*” (allegato alle presenti disposizioni) firmato dal beneficiario e/o rappresentante legale e riportante il costo previsto per gli interventi suddiviso per categoria di spesa di Attività, redatto nel rispetto dei limiti del “Prezzario delle opere agricole e forestali” approvato quale Allegato 3 alla Determinazione dirigenziale n. G16794 del 30 novembre 2022, pubblicata sul BURL N. 103 del 15 dicembre 2022 e disponibile al link: <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-procedure-attuative/>

N.B. nel solo caso di lavorazioni non previste nell'elenco dei costi elementari sarà possibile indicare uno schema di “nuovo prezzo” – sottoscritto da tecnico qualificato – con i riferimenti adottati per la sua determinazione (es. Prezzario adottato e vigente da altre regioni confinanti, indicandone i riferimenti; analisi di mercato con preventivi, allegandone la documentazione probatoria). Restano comunque confermati i limiti complessivi di contributo per le singole Attività come indicati al precedente paragrafo 6.

Lo “*Schema preventivo-Tabella 9*” dovrà essere redatto specificando la superficie della/e particella/e catastali che costituiscono l'appezzamento, al fine di consentire l'individuazione dei costi da sostenere in relazione alle caratteristiche tecnico-agronomiche della/e particella/e (superficie, destinazione produttiva, sesto d'impianto, varietà, intervento, densità d'impianto, sistema di allevamento, irrigazione), con indicazione delle prestazioni che si intende realizzare in economia. Nella fase di accertamento finale dei lavori, rappresenta lo strumento per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi approvati, in conformità al progetto presentato, in coerenza con la planimetria dei vigneti da realizzare, e per determinare la spesa effettivamente sostenuta.

Lo “*Schema consuntivo-Tabella 9*” dovrà ugualmente essere redatto in sede di rendicontazione finale della attività, per la superficie della/e particella/e catastali che costituiscono l'appezzamento, riportando in modo analitico le spese sostenute per le diverse tipologie d'intervento, approvate nei limiti stabiliti nell'Elenco prezzi regionale.

Le voci di spesa previste per interventi da realizzarsi in economia saranno valutate, in fase istruttoria della domanda di sostegno e in fase di collaudo finale, tenendo conto della loro congruità con le equivalenti voci di spesa del prezzario regionale vigente.

Ai fini dei controlli, il beneficiario dovrà dimostrare di avere le macchine e attrezzi agricoli necessari per svolgere i lavori in economia.

Per il solo caso di interventi nelle zone a viticoltura delle piccole isole (Isole Ponziane o Pontine) e fermo restando il limite di contribuzione indicato per tali aree, nel caso di maggiorazioni dei costi sostenuti rispetto alle corrispondenti voci di riferimento del Prezzario regionale, in sede di domanda di pagamento finale, alla documentazione tecnica dovrà essere allegata apposita relazione giustificativa controfirmata dal beneficiario e da un tecnico abilitato.

- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. (riportare n. iscrizione) e vigenza, redatta dal rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi, redatti secondo i modelli allegati alle Istruzioni Operative di Agea ORPUM n 11 prot. n. 0009379 del 08 febbraio 2023, (disponibili sul portale istituzionale dell’Agenzia al sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it));
- nel caso il conduttore non sia proprietario delle superfici interessate dalla Domanda di sostegno per la ristrutturazione e riconversione vigneti, deve allegare la dichiarazione di assenso del proprietario o del comproprietario, redatta secondo il modello alle Istruzioni Operative di Agea ORPUM n 11 prot. n. 0009379 del 08 febbraio 2023, (disponibili sul portale istituzionale dell’Agenzia al sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)); corredata della copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del proprietario/comproprietario sottoscrittore; qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi;
- copia di un documento d’Identità del titolare o del rappresentante legale nel caso delle società, valido alla data di presentazione della Domanda;
- ogni autorizzazione parere o nulla osta necessario alla realizzazione dell’impianto. Tali documentazioni potranno essere acquisite anche successivamente alla presentazione della domanda di sostegno fermo restando che la formale concessione del contributo è comunque subordinato all’ottenimento delle stesse. In ogni caso detta documentazione deve essere acquisita entro massimo 30 (trenta) giorni a decorrere dalla determinazione dirigenziale di approvazione degli elenchi di ammissibilità a finanziamento.

Tutti i requisiti previsti per l’accesso alla Misura di sostegno o le condizioni di preferenza dichiarate devono essere possedute all’atto di presentazione della Domanda.

Completata la fase di compilazione da parte dell’utente è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l’attribuzione del numero di protocollo dell’OP AGEA e relativa data di presentazione.

Il CAA per le domande presentate per il proprio tramite, ha l’obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l’originale della domanda presentata dal richiedente.

Le Domande devono essere sottoscritte dal richiedente e complete di tutti gli allegati previsti dalle disposizioni del presente Avviso.

Completata la fase di compilazione da parte dell’utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della Domanda e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – il suo rilascio informatico, con l’attribuzione del numero di protocollo dell’OP Agea e relativa data di presentazione.

Solo con il rilascio informatico la domanda si intende effettivamente presentata all’OP Agea. La sola stampa della domanda NON costituisce presentazione della domanda all’OP Agea.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta di sostegno e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Con la sottoscrizione della Domanda di sostegno, il richiedente assume gli impegni e fa proprie le dichiarazioni, nonché sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni e le affermazioni di consapevolezza ivi riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

## 7.6 OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La PEC deve essere utilizzata, tra gli altri casi, per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni e per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione previsto allegato alle Istruzioni Operative di Agea n 11 prot. n. 0009379 del 08 febbraio 2023, (disponibili sul portale istituzionale dell'Agenzia al sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)).

## 7.7 TRASMISSIONE DELLE DOMANDE AGLI UFFICI REGIONALI COMPETENTI PER TERRITORIO

**Tutte le Domande, di cui al precedente punto 7.1, corredate dei documenti previsti, devono essere fatte pervenire, a cura del CAA/Libero professionista/Beneficiario della domanda, alle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) della Regione Lazio competenti per territorio, entro il termine massimo delle ore 23.59 del decimo giorno solare (10 giorni naturali e consecutivi) successivo al termine di scadenza previsto per la presentazione su piattaforma SIAN, come stabilito al precedente punto 7.1.** Nel solo caso in cui tale scadenza cada in giorno festivo, il termine è fissato alle ore 23:59 del primo giorno utile non festivo.

Di seguito si indicano gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) degli uffici regionali competenti per territorio della Regione Lazio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento:

- FROSINONE: Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Sud  
PEC: [adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it);
- LATINA: Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Sud  
PEC: [adalatina@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adalatina@regione.lazio.legalmail.it);
- RIETI: Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Nord  
PEC: [adarieti@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adarieti@regione.lazio.legalmail.it);
- VITERBO: Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Nord  
PEC: [adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it)
- ROMA: Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Centro

PEC: [adaroma@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adaroma@regione.lazio.legalmail.it);

Per le Domande di Variante il termine decorre dalla data di rilascio su applicativo SIAN.

Per quanto riguarda, in particolare, la presentazione delle **Domande di sostegno con pagamento a saldo** e delle **Domande di sostegno con richiesta pagamento di anticipo** il richiedente, o suo delegato, deve inviare la Domanda rilasciata telematicamente, sottoscritta dal richiedente e corredata dalla copia del documento di identità, dagli allegati e dai documenti previsti e richiesti dall'OP Agea nelle Istruzioni Operative n 11 prot. n. 0009379 del 08 febbraio 2023, (disponibili sul portale istituzionale dell'Agenzia al sito [www.Agea.gov.it](http://www.Agea.gov.it).) e dalle presenti disposizioni regionali **esclusivamente** a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, nei termini di cui sopra.

La trasmissione delle domande e dei documenti a esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o libero professionista abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Relativamente ai *Progetti collettivi*, tenuto conto che le domande dei singoli partecipanti possono essere presentate tramite CAA differenti e/o tecnici abilitati dalla Regione, il Soggetto promotore del progetto collettivo deve far pervenire, entro la data di presentazione della domanda sopra indicata, agli uffici delle ADA competenti per territorio, l'elenco dei richiedenti che partecipano al progetto collettivo. Tale elenco deve contenere la denominazione del soggetto promotore ed il relativo codice fiscale e deve consentire l'identificazione dei soggetti richiedenti facenti parte del progetto elencando i CUAA, le denominazioni dei soggetti richiedenti e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare. All'elenco devono essere allegati tutti gli eventuali ulteriori documenti previsti nelle presenti Disposizioni regionali.

In caso di presentazione della domanda da parte di libero professionista delegato, i documenti originali dovranno essere conservati a cura del beneficiario e resi disponibili ad ogni richiesta da parte dell'Op Agea e/o Regione Lazio.

La domanda di sostegno s'intende perfezionata quando inoltrata agli uffici istruttori competenti ovvero al momento in cui viene inoltrata completa di tutta la documentazione allegata e debitamente sottoscritta.

La mancata trasmissione della domanda agli uffici regionali competenti per territorio, o la sua trasmissione con modalità diverse da quelle indicate, comporta l'esclusione della domanda e la non ammissibilità all'aiuto.

## 8. ELEGGIBILITA' AL SOSTEGNO DELLE SPESE

Per essere ammesse a contributo, le spese relative alle attività di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere sostenute solo dopo la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo e non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale).

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima dell'ammissione al finanziamento del progetto e del rilascio dell'atto di concessione, vengono realizzati sotto la piena responsabilità dell'azienda, in quanto in caso di inammissibilità della domanda di sostegno o di domanda

ammissibile ma non finanziata per carenza di fondi, i lavori e gli acquisti rimangono a totale carico dei richiedenti.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

Le spese tecniche ammontano al massimo al 5% della spesa preventivata e concorrono alla formazione della spesa complessiva sostenuta ed eleggibile al sostegno nei limiti delle voci di costo previste e nel limite complessivo massimo per Attività. Nelle fatture elettroniche o altri documenti probatori equivalenti, relativi alle consulenze ed alle prestazioni tecniche, deve essere facilmente riscontrata la natura tecnica della spesa (ad esempio non possono essere ammesse sotto tale voce spese per la presentazione della domanda di aiuto/di pagamento dell'aiuto).

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a IVA, interessi passivi e altre imposte e tasse.

Per essere ammissibile la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa.

Le spese devono essere comprovate e identificabili per ogni azione, da fatture elettroniche o altri documenti probatori equivalenti.

La spesa s'intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario intestato al soggetto beneficiario ed indicato nella domanda di sostegno.

Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di sostegno dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di sostegno. A tal fine il conto corrente indicato nella domanda di pagamento aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico bancario; Ri.Ba; carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura). Qualsiasi altro forma di pagamento non autorizzata (ad es. assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale, contante, ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo.

In considerazione che le fatturazioni emesse dal 1° gennaio 2019 potranno essere solo **fatture elettroniche**, predisposte in formato XML (eXtensible Markup Language) e consegnate al Sistema di Interscambio (di seguito SdI), particolare rilievo assume la parte afferente ai riferimenti che dovranno essere obbligatoriamente riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura elettronica.

Nello specifico è fatto onere e obbligo al beneficiario del sostegno di informare il fornitore che nella fase di compilazioni della fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: “Reg. Ue n. 1308/2013 art 46 – OCM Vino RRV campagna 2023/2024”.

La Fattura elettronica, così definita, sarà univoca e non potrà essere utilizzata nell'ambito di altri regimi di aiuto.

## 9. CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI DI PREFERENZA

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 2 comma 4 del D.M. MIPAAF n. 646643/2022, sono individuati specifici criteri per l'attribuzione di punteggi di priorità fondati sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati dal PSN nazionale, oggettivi e non discriminatori, di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti e dimostrati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno.

Sono ammesse a finanziamento le domande di sostegno collocate in posizione utile nelle graduatorie regionali fino alla copertura delle dotazioni previste per ciascun esercizio.

CRITERIO DI PRIORITA'	PUNTEGGIO
AZIENDE VITIVINICOLE CHE TRASFORMANO IN AZIENDA LE PRODUZIONI AZIENDALI	18
AZIENDE CON RAPPORTO SUPERFICIE VITATA/SAU MAGGIORE DEL 50%	18
TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE CHE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA HA UN'ETA' COMPRESA TRA I 18 E I 40 ANNI	18
SOGGETTO ADERENTE A PROGETTO COLLETTIVO.	13
PRODUZIONE BIOLOGICA AI SENSI DEL REG. (CE) 834/2007, REG. (CE) 889/2008 E REG. DI ESECUZIONE (UE) 203/2012	10
AZIENDE O SUPERFICI VITATE LOCALIZZATE IN ZONE PARTICOLARI: AREE COLPITE DAL SISMA COME DELIMITATE DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2016, N. 229 E SS.MM.II.; AREE RICADENTI IN ZONA MONTANA DIR CEE 268/75 ART 3 PAR 3	18

- **Aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali**

L'attribuzione delle priorità è subordinata alla verifica della denuncia di produzione dalla quale emerge che l'uva prodotta è interamente vinificata in azienda.

- **Aziende con rapporto Sup. vitata/SAU maggiore del 50%**

L'attribuzione delle priorità è subordinata alla verifica delle superfici inserite nel fascicolo aziendale Sian e del rispetto di quanto previsto nel criterio di priorità.

- **Titolare o Legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 e i 40 anni**

Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (41 non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.

- **Soggetto aderente a progetto collettivo**

Il punteggio è attribuito qualora la domanda di sostegno venga inoltrata con approccio collettivo.

- **Produzione biologica certificata ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) 203/2012**

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla produzione biologica, al momento della presentazione della domanda di sostegno, le aziende devono già essere assoggettate al metodo di produzione biologica.

- **Aziende o superfici vitate localizzate in zone particolari: aree colpite dal sisma come delimitate dal dl 189/2016 e dl 205/2016; aree ricadenti in zona montana Dir. 75/268/CEE art 3 par 3.**

Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'intera operazione, o la prevalenza economica della stessa (operazione), ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e ss.mm.ii. o in Zona montana del territorio della Regione Lazio come definita dalla Direttiva 75/268/CEE art 3 par 3.

**I requisiti per l'acquisizione delle priorità devono essere in possesso dei richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno.**

## 10. DOTAZIONE FINANZIARIA

Come assegnata con il Decreto dipartimentale del MASAF n. 023313 del 18 gennaio 2023, la dotazione finanziaria per l'attuazione regionale della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti per l'anno 2024 è pari ad Euro 2.282.281,00.

Per il finanziamento del presente Avviso, quanto assegnato alla Regione Lazio dovrà tener conto dei fabbisogni derivanti dal pagamento del saldo, pari al 20% del contributo concesso, per le domande di aiuto ammesse al sostegno nelle campagne precedenti alla 2023/2024.

L'Amministrazione potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente Avviso pubblico in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria, nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nell'ambito delle misure OCM Vino.

Per le domande di sostegno presentate per la campagna 2023/2024 alla Misura di aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, l'ammissione a finanziamento delle domande presentate e che risulteranno ammissibili sarà concessa nei limiti delle disponibilità dei fondi assegnati.

Non è ammesso il finanziamento di domande ammissibili all'aiuto che, per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla Regione Lazio, non possano essere finanziate per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.

## 11. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA DAGLI UFFICI REGIONALI COMPETENTI PER TERRITORIO

Le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio provvedono alla disamina della domanda di sostegno e della documentazione allegata come specificata nella relativa modulistica, avvalendosi delle schede di controllo su portale SIAN.

### 11.1 CONTROLLI DI RICEVIBILITÀ

L'ADA competente per territorio svolge i controlli amministrativi delle domande di sostegno in base ad una procedura di funzioni delegate dall'OP Agea.



È accertata la presentazione delle domande di sostegno e la loro ricezione entro i termini di cui al precedente paragrafo 7 oltre la regolare sottoscrizione delle stesse e la presenza della documentazione oggetto di successiva istruttoria di ammissibilità.

Le domande “*non ricevibili*” sono dichiarate non ammissibili.

La verifica di ricevibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della citata scheda di controllo, disponibile sul portale SIAN.

## 11.2 CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ

L'ADA competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa unionale e nazionale, dalle presenti disposizioni regionali e dalle Istruzioni operative dell'OP Agea.

Il completamento della fase istruttoria di ammissibilità delle singole domande di sostegno, con comunicazione degli esiti al richiedente tramite PEC, è previsto entro il termine del **10 ottobre 2023**.

### 11.2.1 CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI

I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni previste e richieste, allegate alla domanda di sostegno, al fine dell'ammissibilità. L'ADA competente per territorio effettua l'istruttoria di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle Istruzioni operative di Agea OP e dalle presenti disposizioni regionali.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della citata scheda di controllo sul piattaforma SIAN.

In particolare, saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate oltre i termini stabiliti;
- compilate utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul SIAN;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle presenti Disposizioni;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal Decreto ministeriale n. 646643 del 16.12.2022, dalle disposizioni attuative di AGEA e dalle disposizioni del presente Avviso;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e contenuto, a quelli richiesti dalle presenti disposizioni, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità della misura di aiuto di cui alle presenti disposizioni regionali;

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente misura di aiuto è attivato un sistema di supervisione.

## 11.2.2 CONTROLLI IN LOCO (EX-ANTE)

Ai sensi delle disposizioni delle Istruzioni Operative n. 11 prot. n. 0009379 del 09.02.2023, l'Organismo pagatore Agea estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per il quale l'OP Agea opera la verifica in loco ex ante degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Il controllo in loco (*ex-ante*) include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per "rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale" si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.

Ai sensi delle previsioni delle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 11 prot. n. 0009379 del 09.02.2023 non saranno quindi considerati ammissibili:

- vigneti che risultano impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risultano impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risultano impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Le superfici oggetto di ristrutturazione e riconversione dei vigneti vengono misurate ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE).

Al fine di consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione e sovrainnesto degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate solo a partire dal 1° settembre 2023, salvo posticipazioni di tale data per convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso; la convocazione sarà comunque notificata alla ditta prima del 1° settembre 2023.

Le procedure per i suddetti controlli sono definite al paragrafo 12.2 delle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 11 prot. n. 0009379 del 09.02.2023 ([www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)).

## 11.3 ELENCO REGIONALE DI AMMISSIBILITÀ E GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO - ESITI DI AMMISSIBILITÀ E FINANZIABILITÀ

L'ADA regionale competente per territorio provvede al completamento della fase di ammissibilità delle domande di sostegno e alla predisposizione dell'elenco delle domande rese ammissibili a livello provinciale, registrandone gli esiti sul portale SIAN mediante apposite *check-list*.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza, ciascuna ADA provvederà, a trasmettere all'Area competente presso la Direzione regionale Agricoltura l'elenco analitico delle domande rese ammissibili a livello provinciale, distinto per domande di sostegno con richiesta d'anticipo e per domande di sostegno con pagamento a saldo, suddivise per esercizio di competenza per fine lavori dichiarati, con indicazione, per ciascuna domanda presentata, del costo dell'operazione ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso, riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di priorità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

La Area che svolge funzioni di coordinamento funzionale per la misura di aiuto della Direzione regionale provvederà a predisporre l'Elenco/graduatoria unica regionale, con indicazione delle domande di sostegno ammissibili all'aiuto e di quelle ammesse a finanziamento con indicazione delle relative annualità di riferimento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Decreto ministeriale MASAF n. 0646643/2022, a parità di punteggio si applica il criterio di vantaggio a favore del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, in base all'età del rappresentante legale.

Qualora, a seguito dell'istruttoria amministrativa, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate, sono ammesse a contributo tutte le domande collocate in posizione utile fino a esaurimento delle risorse disponibili per l'annualità di riferimento.

Nel caso di Domande di sostegno con richiesta di pagamento di anticipo, la quota di saldo (20%) dei contributi concessi sarà disposta a fronte delle risorse della relativa annualità di riferimento per fine lavori, come da cronoprogramma degli interventi.

L'Elenco regionale/graduatoria finale delle domande ammissibili all'aiuto e l'elenco di quelle domande ammesse a finanziamento oltre all'elenco delle domande non ammissibili, è approvata con Determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

La definizione dell'Elenco/graduatoria regionale delle Domande ammissibili e il completamento della fase di finanziabilità delle Domande di sostegno è prevista entro il **31 ottobre 2023**.

Le ADA competenti per territorio comunicano ai richiedenti gli esiti della fase di ammissibilità e finanziabilità della domanda di sostegno, con comunicazione trasmessa tramite PEC entro 30 gg. dal completamento della fase di finanziabilità.

La comunicazione di finanziabilità/ammissione al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fideiussione e l'attestazione di inizio lavori. Nella comunicazione di finanziabilità dovrà essere riportata: le attività e le relative superfici ammesse, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazioni al reimpianto.

L'atto di concessione dovrà essere sottoscritto dal beneficiario e restituito all'ADA responsabile dell'istruttoria. Nel caso in cui il beneficiario non sottoscriva per accettazione il provvedimento di concessione degli aiuti e i relativi impegni, saranno avviate le procedure per la decadenza degli aiuti e per la revoca del provvedimento di concessione degli aiuti.

Non è ammessa a liquidazione la domanda che, per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla Regione Lazio, non può essere finanziata per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.

## 12. DOMANDA DI VARIANTE

Ai sensi del paragrafo 15 alle Istruzioni Operative Agea OP n. 11 prot. n. 0009379 del 09.02.2023 ([www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)) si intende per variante una variazione delle opere da eseguire (allegato 2 della domanda di sostegno) relative a:

1. **Cambio delle attività da eseguire** (ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di coltivazione) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria (nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno); tale domanda di variante può essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023;
2. **Variazione di tipologia di erogazione del contributo** (con conseguente variazione del cronoprogramma per la presentazione domanda di saldo); tale domanda di variante deve essere rilasciata informaticamente prima della conferma di finanziabilità e comunque non oltre il 15 dicembre 2023;
3. **Variazione del beneficiario per subentro**. Si precisa che tale tipologia non necessita di presenza di CFM/CE previste invece per il subentro per decesso di cui al successivo paragrafo 18. La domanda di variante deve essere rilasciata informaticamente:
  - non oltre il 30 novembre 2023, per le domande con pagamento a collaudo,
  - anteriormente i 180 gg. prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo, per le domande con pagamento con anticipo, e perfezionata, con trasmissione dell'appendice alla polizza in Agea, entro 30 gg prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo, ciò al fine di consentire verifica e successiva trasmissione all'OP Agea nei termini da questo fissati.
4. **Variante al cronoprogramma**; per le sole domande di sostegno/riciesta pagamento d'anticipo che abbiano visto liquidato l'anticipo richiesto, la domanda di variante può essere presentata entro e non oltre il entro 60 gg prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo.

Le modalità di presentazione delle domande di variante sono le medesime descritte al paragrafo 7.1.

La domanda di variante **rilasciata** su piattaforma SIAN dovrà essere inviata all'ADA territorialmente competente all'istruttoria come previsto al paragrafo 7.1. e al paragrafo 7.7.

Gli uffici istruttori dovranno procedere alla ricevibilità dell'istanza e trasmettere al beneficiario l'autorizzazione o diniego entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate in questo paragrafo.

**Impianti che all'atto del collaudo risultano difformi da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.**

### 12.1 DOMANDE DI VARIANTE DEL BENEFICIARIO

Per le condizioni, i termini e l'iter istruttorio della Domanda di variante del beneficiario si fa integrale rimando a quanto stabilito al paragrafo 15.1 delle Istruzioni Operative Agea OP n. 11 prot. n. 0009379 del 09.02.2023 (disponibili in area pubblica su [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)).

## 13. MODIFICHE MINORI

Per Modifiche minori si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- 1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Si intende per modifiche minori:

- **cambio di ubicazione del nuovo impianto** (foglio, particella);
- **varietà;**
- **forma di allevamento;**
- **sesto d'impianto.**

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'Allegato 9 alle Istruzioni Operative Agea OP n. 11 prot. n. 0009379 del 09.02.2023 ([www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)) per la cui compilazione l'OP AGEA mette a disposizione una procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'Allegato 9 deve essere stampato, firmato e inviato all'Ufficio Regionale territorialmente competente entro il termine di **5 (cinque) giorni solari**.

Dette modifiche devono essere comunicate all'ADA territorialmente competente, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

**Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.**

#### 14. COMUNICAZIONI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono tutte quelle cause di cui al reg. (UE) 2021/2116 art 3 comma 1 lettere a), d) e) e comma 2 regolarmente comunicate e riconosciute.

Ai sensi delle Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017 qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale.

La presentazione delle comunicazioni di Forza maggiore e circostanze eccezionali è articolata in due fasi di lavoro, per consentire la produzione di un solo set di documenti da mettere a fattor comune tra più settori:

1. protocollazione guidata, in ambiente "Fascicolo" sezione 'Circostanze eccezionali', della documentazione prevista dalle specifiche casistiche regolamentate dal suddetto articolo;
2. compilazione e rilascio della comunicazione dalla procedura di compilazione della Domanda di sostegno. L'Ente istruttore può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati reg. (UE) 2021/2116 art 6 comma 1 lettere a), d) e) e comma 2, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta di subentro per decesso.

## 15. SUBENTRO PER DECESSO DELL'INTESTATARIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, a valle della comunicazione di circostanze eccezionali di cui al punto 14, un legittimo erede può avanzare richiesta di subentro.

La richiesta va presentata all'Ente istruttore territorialmente competente che, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario, l'esito dell'istruttoria.

In caso di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

Per le fasi procedurali e di verifica connesse alle garanzie per la procedura di subentro si fa integrale richiamo e rimando a quanto stabilito al paragrafo 18 delle Istruzioni Operative Agea OP n. 11 prot. n. 0009379 del 09.02.2023 (disponibili in area pubblica su [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)).

## 16. DOMANDE DI SOSTEGNO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA

### 16.1 ATTESTAZIONE DI INIZIO LAVORI

I richiedenti ammessi al finanziamento (e di questo informati tramite notifica del Provvedimento regionale) con domande di sostegno con pagamento anticipato, entro il termine del 30 marzo 2024, devono far pervenire all'Ente Istruttore l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i..

La comunicazione all'Ente istruttore viene registrata a cura dello stesso con apposita procedura su portale SIAN.

### 16.2 GARANZIE FIDEIUSSORIE ED ENTI GARANTI

Il richiedente con domanda di sostegno con pagamento anticipato che ha ricevuto la comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità, ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita garanzia fideiussoria a favore dell'OP AGEA. Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA. Dalla campagna 2008-09 l'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione. L'OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede,

inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro. 29 Documento pubblico **Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il 30 marzo 2024 direttamente agli uffici regionali delle ADA competenti per territorio.**

Gli uffici regionali curano la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima. Inoltre, provvedono alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, alla sua acquisizione a sistema. Le garanzie devono quindi pervenire in originale all'OP AGEA entro il 28 aprile 2024 complete delle rispettive conferme di validità.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato che sarà priva di idonea garanzia o della relativa conferma, si provvederà a disporre la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), immettendo a sistema i relativi dati.

## 17. RINUNCIA ALL'AIUTO

Il beneficiario che non intenda procedere nell'esecuzione dei lavori può comunicare la rinuncia all'aiuto per tramite dei soggetti abilitati al trattamento delle domande di Ristrutturazione Vigneti (CAA, Libero Professionista), fino a che la domanda non è stata resa finanziabile.

Successivamente alla fase di finanziabilità, il beneficiario può comunicare la rinuncia all'aiuto, tramite PEC esclusivamente all'Ufficio Regionale territorialmente competente (Ente Istruttore).

L'Ente Istruttore può revocare la concessione del sostegno per istanza del produttore sino ad avvenuta presentazione della domanda di saldo e comunque non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo.

L'Ente istruttore procede alla revoca della concessione del sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore (PEC).

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 16, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso all'accesso dell'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

## 18. REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

In caso di revoca 'motu proprio' di un atto di concessione (domanda di aiuto) da parte dell'Ente istruttore motivata ai sensi di legge, per violazione o inadempienza a carico del beneficiario, successiva

all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al paragrafo 14, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In caso di mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine previsto, l'Ente Istruttore è obbligato ad emanare un provvedimento di revoca. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%.

## 19. DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO

### 19.1 PRESENTAZIONE DOMANDA

L'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, apposita domanda di pagamento a saldo entro il 20 giugno dell'anno stabilito nel cronoprogramma approvato.

**Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza.**

**Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate.**

Per le modalità di presentazione a portale SIAN della domanda di pagamento a saldo, si rimanda al paragrafo 7.1 e ss. relativi alla presentazione delle domande.

Copia della domanda di saldo dovrà essere inviata all'Ente istruttore come previsto al paragrafo 7.7.

A corredo della domanda di pagamento a saldo, il richiedente è tenuto a presentare le planimetrie dettagliate di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo – impianto con autorizzazione – miglioramento delle tecniche di coltivazione – ecc. ecc.).

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti comporta:

1. per le domande di sostegno con pagamento a collaudo, la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;
2. per le domande di sostegno con pagamento anticipato, viene attivato il normale iter di recupero, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa.

**Per l'applicazione delle previste sanzioni e le penalità si rimanda allo schema Recupero e Penalità – Allegato 4° al Decreto MASAF n. 0646643 del 16.12.2022, anche riportato al termine del paragrafo**

### 19.2 VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE

Gli Enti istruttori/l'OP AGEA effettuano i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo.



A seguito dei collaudi, l'Ente istruttore/l'OP AGEA è tenuto all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno).

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

### 19.3 MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI E APPLICAZIONE DELLA TOLLERANZA DI MISURAZIONE

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011. 32 (Documento pubblico disponibile sul sito [www.Agea.gov.it](http://www.Agea.gov.it)).

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto, misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo "DEFINIZIONE IMPORTO E RECUPERI E PENALITÀ";
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte dell'Ente istruttore di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati dall'OP AGEA ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

#### 19.4 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

In domanda di saldo devono essere rendicontati tutti i costi sostenuti che, per essere ammissibili, devono essere sostenuti e quietanzati dalla data di presentazione della domanda di sostegno alla data di presentazione domanda di saldo.

I costi sono riconducibili a due categorie:

- a) Costi sostenute con esborso di denaro regolarmente pagati
- b) Costi sostenuti senza esborso di denaro

La documentazione provante i costi di cui al punto a) devono essere documentazione provante, fatture ecc., ed i relativi bonifici (vedasi quanto già indicato al precedente paragrafo 8).

Per quanto riguarda i costi di cui al punto b) autocertificazione con specifica dettagliata dei lavori eseguiti in proprio con il numero delle ore svolte per tale attività.

Si ricorda che il l'importo di cui al punto b) non può essere superiore all'importo del punto a), come anche indicato al precedente paragrafo 6.

#### 19.5 VERIFICA DELLE SPESE SOSTENUTE

Le spese sostenute devono essere comprovate da documentazione fiscale allegata alla domanda di pagamento a saldo, per verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il limite del 50% rispetto alle spese effettivamente sostenute.

Per Documentazione fiscale è da intendersi fatture, emesse e regolarmente quietanzate esclusivamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria (Ri.Ba), carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di sostegno (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura), sostenute dopo il rilascio della Domanda di sostegno e prima della presentazione della Domanda di pagamento a saldo.

Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

I documenti di pagamento dovranno essere conservati dal beneficiario per almeno 5 (cinque) anni dal pagamento del saldo da parte di Agea OP e deve essere assicurata la loro reperibilità per eventuali controlli.

In considerazione che le fatturazioni emesse dal 1° gennaio 2019 potranno essere solo fatture elettroniche, predisposte in formato XML (eXtensible Markup Language) e consegnate al Sistema di Interscambio (di seguito SdI), particolare rilievo assume la parte afferente ai riferimenti che ora dovranno essere obbligatoriamente riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura elettronica.

La fattura elettronica sarà compilata dal fornitore il quale indicherà, oltre i dati obbligatori ai fini Iva, anche la quantità e tipologia del bene nel dettaglio oltre l'oggetto della fattura; in sintesi tutte le procedure in essere per la fattura analogica ora saranno riportate nella fatturazione elettronica. Assume rilievo la parte afferente ai riferimenti che prima potevano essere riportati nelle fatture anche dallo stesso beneficiario e che ora dovranno essere obbligatoriamente riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura elettronica.

Nello specifico è fatto onere e obbligo al beneficiario del sostegno di informare il fornitore che nella fase di compilazioni della fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: “Reg. Ue n. 1308/2013 art 46) - OCM Vino RRV campagna 2023/2024”.

La Fattura elettronica, così definita, sarà univoca e non potrà essere utilizzata nell’ambito di altri regimi di aiuto.

La conservazione elettronica è un processo regolamentato dal Codice dell’Amministrazione Digitale che garantisce di non perdere le fatture, di consultarle in ogni momento e di recuperare in qualsiasi momento l’originale.

I pagamenti sono erogati ai beneficiari da parte dell’OP Agea a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

L’ADA competente per territorio effettua i controlli sulla documentazione fiscale proposta e l’eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia, per verificare che il contributo ammesso non superi il 50% delle spese effettivamente sostenute.

Per la valutazione delle spese sostenute si fa riferimento al “Prezzario delle opere agricole e forestali” approvato quale Allegato 3 alla Determinazione dirigenziale n. G16794 del 30 novembre 2022, pubblicata sul BURL N. 103 del 15 dicembre 2022 e disponibile al link: <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-procedure-attivative/>. Il calcolo della spesa sostenuta e quindi del contributo complessivamente percepito/erogabile deve tenere conto dell’eventuale riconoscimento dei mancati redditi per il 100%.

Laddove si riscontri che il contributo pagato sia superiore al suddetto limite del 50% delle spese sostenute, si provvederà a ricalcolare l’importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall’azienda. In tal caso l’azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo, maggiorato degli interessi. La restituzione delle economie di spesa, se riscontrata, è sempre dovuta anche in caso di realizzazione delle superfici previste in domanda di sostegno.

Impianti che all’atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all’aiuto.

## 20. IMPEGNI E MANTENIMENTO DEGLI INTERVENTI

Per il vigneto oggetto di intervento e di aiuto deve essere mantenuta la destinazione colturale dell’Unità vitata, fatto salvo il riconoscimento delle cause di forza maggiore, per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal pagamento del saldo finale. In caso di inadempienza si provvederà alle procedure di decadenza dal sostegno con il recupero degli importi liquidati in sede di aiuto, aggravati degli interessi di legge.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati tempestivamente dal beneficiario o dal suo rappresentante all’ADA competente per territorio unitamente a idonea documentazione comprovante il caso specifico (paragrafo 14).

## 21. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI

Le Regioni predispongono gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a saldo e delle domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto.

I suddetti elenchi vengono trasmessi all'OP AGEA secondo le procedure indicate dalla stessa nella circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

I termini per la presentazione da parte delle Regioni degli elenchi di liquidazione all'OP AGEA sono:

- Entro e non oltre il 30 giugno 2024 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di sostegno con pagamento anticipato, debitamente corredate dalle polizze in originale;
- Entro e non oltre il 21 settembre 2024 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a saldo.

## 22. DEFINIZIONE IMPORTO, RECUPERI E PENALITA'

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata, tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato e dalle disposizioni accennate in precedenza, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80%, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Onde chiarire quanto affermato al precedente punto b), si esemplifica qui il calcolo da effettuarsi:

### In caso di pagamento anticipato:

- se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, gli OP procedono all'incameramento completo della fidejussione (110% del contributo anticipato) secondo le modalità stabilite all'articolo 24 del regolamento delegato 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione 2022/128 e applicano la penalità di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per 3 anni.
- In analogia col punto precedente, gli O.P. procedono all'incameramento completo della cauzione anche nel caso di rinuncia totale dell'aiuto da parte del beneficiario a valle del

ricevimento del pagamento anticipato e applicano la penalità di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i successivi 3 anni.

- La stessa penalità, cioè l'impossibilità di accedere alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi, si applica anche ai beneficiari che dopo aver percepito l'anticipo non presentano affatto la domanda di saldo o la presentano oltre il 5° giorno successivo al termine stabilito per la sua presentazione.
- Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza.
- Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate.

Nel caso in cui non sia stato erogato alcun pagamento anticipato:

vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per anni 1 (uno) i beneficiari che:

- I. presentano domande di pagamento a saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;
- II. non hanno presentato affatto la domanda di pagamento a saldo;
- III. hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, o incorrono nella revoca,

Qualora i termini di cui al presente articolo cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo.

I termini indicati di 1 o 3 anni di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, decorrono dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale o per le rinunce dalla data della rinuncia.

Le penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui ai paragrafi precedenti.

Nel caso in cui, per le sole domande che hanno percepito un anticipo, non vengano riconosciute delle spese sostenute si procede al recupero, dell'importo non riconosciuto, maggiorato del 10%.

## 22.1 RECUPERI E PENALITA' (ALLEGATO 4 - DM 0646643 del 16.12.2022)

A seguire è riportato l'Allegato V al Decreto ministeriale n. 0646643 del 16.12.2022 con indicate le singole fattispecie riscontrabili e i corrispondenti termini di recupero e penalità che ne sono diretta applicazione:

<i>Fattispecie riscontrata</i>	<i>Da restituire o incamerare o erogare</i>	<i>Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti</i>
Scostamento <= al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	(Realizzato -(% Scostamento*2))	NO
	<i>Se erogato Anticipo: Acconto 80% - (Realizzato -(% Scostamento*2))</i>	
Scostamento >= al 50%	L'aiuto non viene erogato	NO
	<i>Se erogato Anticipo:</i> 100% dell'Anticipo ricevuto + 10% <sup>1</sup>	3 anni <sup>1</sup>
<i>Solo se erogato Anticipo: mancato riconoscimento delle spese richieste a contributo</i>	100% dell'importo del contributo non riconosciuto + 10%	NO
Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	100% dell'Anticipo ricevuto + 10% <sup>1</sup>	3 anni <sup>1</sup>
Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo		
Domanda di pagamento a saldo ( <u>senza aver erogato l'anticipo</u> ), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure	L'aiuto concesso non viene erogato	1 anno <sup>1</sup>
Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo (senza erogazione di anticipo)		
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	NO

<sup>1</sup>non applicabile in caso di CFM\CE come al paragrafo 14 delle presenti disposizioni

## 23. SVINCOLO DELLE POLIZZE

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del beneficiario. Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento. In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

## 24. CONDIZIONALITA'

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti il settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

## 25. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Con legge del 29 dicembre 2021, n. 233 è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro. Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le successive Istruzioni operative dell'OP Agea n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione.

Il beneficiario dovrà allegare apposita dichiarazione (Allegato 5 alle Istruzioni Operative di Op Agea n 11 prot. n. 0009379 del 08 febbraio 2023) in merito alla conduzione, o non conduzione, di terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente iscrizione, o non iscrizione, sul Fascicolo Aziendale.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159. Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA.

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (All. 1a/1b) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi. Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa

nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza. Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Per “familiari conviventi” si intende “chiunque conviva” (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011. L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinario. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro trenta giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica. L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Decorsi i termini di trenta giorni dalla richiesta della documentazione antimafia, l'OP Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di particolare complessità, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della Prefettura.

Nei casi di urgenza, l'OP Agea procede immediatamente dopo la richiesta tramite BDNA alla Prefettura competente.

Per tutti i casi sopra esposti, le erogazioni devono obbligatoriamente essere disposte sotto condizione risolutiva. A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, l'autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: “i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011” e s.m.i.

L'ADA regionale competente per territorio acquisisce su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta della certificazione antimafia presso la Prefettura competente. In sede istruttoria telematica delle domande di pagamento, nell'inserimento dei dati nel riquadro dedicato alla certificazione antimafia si dovrà prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione antimafia affinché questa risulti valida per tutto l'esercizio finanziario nel quale dovrà essere eseguito il pagamento da parte dell'OP Agea.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per PEC, dalla Regione, nei confronti di ciascun beneficiario interessato. Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura dell'Ufficio regionale competente per territorio verificare periodicamente,



tramite la BDNA, l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti ed aggiornare l'esito antimafia nelle check list telematica.

## 26. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, Agea incentiva l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Informazioni relative al certificato di polizza/contratto di polizza;
- Domanda di sostegno/pagamento/variante;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, istruzioni operative, lettere raccomandate, disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati. Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:
  - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it));
  - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Di conseguenza l'Organismo pagatore Agea non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

## 27. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per l'intervento settoriale della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2023/2024 si conclude entro il 15 ottobre 2024. **Tutte le domande di sostegno che a tale data risulteranno prive di una Domanda di pagamento a saldo oppure della liquidazione del pagamento di un anticipo, risulteranno automaticamente decadute.**

## 28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la intervento settoriale della Ristrutturazione vigneti è l'Ufficio Regionale competente per territorio, salvo diversa disposizione per delega. L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) 1308/2013 – all'art. 46 è l'Ufficio Domanda Unica e OCM.

## 29. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto. Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari; l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del

richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione 41 Documento pubblico aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

### 30. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2116 ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

A norma dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 2022/2116, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art 56 del regolamento di esecuzione (UE) n 2022/128 con il quale si prevede espressamente che: "quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto, titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda".

### 31. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".

### 32. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 "Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze". Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli Organismi Pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

### 33. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento e del Consiglio del 02 dicembre 2021, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e

FEASR. Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

#### 34. COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI

Ai sensi del Decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre;
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati. Si precisa, altresì, che tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall'ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell'anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello dell'erogazione dell'anticipo stesso.

#### 35. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<b>Finalità del trattamento</b>	I dati personali che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente pubblico non economico disciplinato dal decreto legislativo n. 74/2018 e ss.mm.ii - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica. In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'AGEA, in qualità di Titolare del trattamento. I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine di prevenzione ed individuazione di possibili frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere automaticamente i beneficiari
---------------------------------	--

	<p>dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode. La base giuridica di tale trattamento è costituita dalle normative comunitarie che dispongono l'adozione di misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ad es. le norme che regolamentano i fondi FEAD, FEAMP, FEAGA, FEASR). Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, la stessa sarà espressa dall'AGEA in appropriata e separata modulistica, con l'indicazione anche della relativa base giuridica.</p>
<b>Modalità del trattamento</b>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare.</p>
<b>Durata del trattamento</b>	<p>I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso.</p>
<b>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</b>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, devono essere resi consultabili mediante semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 1306/2013 e UE 998/2014 e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione dell'Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Unione. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, saranno comunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali</p>
<b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali, reati, documentazione antimafia di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari"). Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia necessaria per l'effettuazione di taluni pagamenti.</p>
<b>Titolarità del trattamento</b>	<p>Titolare del trattamento è l'AGEA nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. AGEA è certificata per la sicurezza delle informazioni in base alla norma ISO/IEC</p>

	27001:2013. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: <a href="http://www.AGEA.gov.it">http://www.AGEA.gov.it</a>
<b>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</b>	AGEA, con Delibera n. 3 del 25 gennaio 2022, ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:ageaprivacy@agea.gov.i">ageaprivacy@agea.gov.i</a>
<b>Responsabili del trattamento</b>	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.
<b>Diritti dell'interessato</b>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui sopra mediante l'invio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla casella di posta certificata <a href="mailto:protocollo@pec.agea.gov.it">protocollo@pec.agea.gov.it</a> di idonea comunicazione, citando: Rif. Privacy, oppure</li> <li>• alla casella di posta elettronica <a href="mailto:ageaprivacy@agea.gov.it">ageaprivacy@agea.gov.it</a> di idonea comunicazione sottoscritta dall'interessato con allegata copia del documento di riconoscimento; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>. Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell'interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l'interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca</li> </ul>